

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

D.lgs 31.03.1998

L.R. 21.03.2000 n. 15

approvato con deliberazione di consiglio Comunale n. 30 del 28/11/2002 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27/09/2007 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 25/03/2009 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 25/09/2009

TITOLO I° MERCATI

- Art.1 Localizzazione, cadenza ed orari di svolgimento
- Art. 2 Dimensionamento ed articolazione merceologica
- Art.3 Modalità d'accesso e sistemazione delle strutture di vendita
- Art. 4 Regolazione della circolazione veicolare e pedonale
- Art. 5 Norme in materia di Funzionamento e controllo del Mercato
- Art. 6 Ristrutturazione e trasferimento del mercato
- Art. 7. Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi.
- Art. 8 Sospensione della Autorizzazione
- Art. 9. Decadenza e revoca della concessione di posteggio
- Art. 10. Scambio di posteggio
- Art. 11. Posteggi isolati
- Art. 12. Subingresso
- Art. 13. Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art.13/bis Localizzazione e caratteristiche dei posteggi fuori mercato

TITOLO II° COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

- Art.14. Definizione
- Art. 15. Limitazioni
- Art. 16. Orari

TITOLO III°

FIERE

- Art. 17. Determinazione delle aree
- Art. 18 Domanda di concessione del posteggio
- Art. 19. Criteri di assegnazione dei posteggi
- Art. 20. Assegnazione provvisoria dei posteggi
- Art. 21. Norme igienico sanitarie
- Art. 22. TOSAP
- Art. 23. Pubblicità dei prezzi
- Art. 24. Consultazioni delle parti sociali
- Art. 25. Norma generale
- Art. 26. Sanzioni
- Art. 27. Rinvio alle disposizioni di legge
- Art. 28. Abrogazione

TITOLO I° MERCATI

Art. 1. - Localizzazione, cadenza ed orari di svolgimento

Il mercato si svolge nell'ambito dell'area definita dalla planimetria allegata con cadenza settimanale nella giornata del giovedì osservando l'orario di vendita dalle 07.00 alle ore 13.00.

Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercantile non prima delle ore 7.00 e può iniziare subito l'allestimento del banco e dare inizio alle operazioni di vendita e resta d'obbligo di lasciare il posteggio libero da ogni ingombro e immondizia entro e non oltre le ore 14.00.

Art. 2 – Dimensionamento ed articolazione merceologica

L'area complessiva del mercato settimanale è strutturata in n. 14 posteggi

- n. 1 posteggio riservato ai produttori agricoli ubicato in Piazza Marconi con il numero 4;
- n. 4 posteggi del settore alimentare ubicato in piazza Marconi contraddistinti con i numeri 1,2,3,5;
- n. 9 posteggi del settore non alimentare ubicato in piazza Marconi contraddistinti con i numeri 6,7,8,9,10,11,12,13,14;

Le dimensioni dei posteggi sono stabilite nelle allegate planimetrie;

Non sono ammesse occupazioni di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite per ogni singolo posteggio;

Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio della misura compresa tra m.0.50 e m.1.50. che dovrà sempre essere lasciato libero da cose ed attrezzature;

Art.3 - Modalità d'accesso e sistemazione delle strutture di vendita

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra i banchi.

Art. 4 – Regolazione della circolazione veicolare e pedonale

Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale è vietata la circolazione all'interno della zona di mercato, di ogni autoveicolo o motoveicolo, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal Responsabile del mercato.

Art. 5 – Norme in materia di Funzionamento e controllo del Mercato

Le modalità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggi nei mercati sono stabilite dal Comune che, garantendo ogni funzione di carattere istituzionale, provvede direttamente, o delegando all'esterno, alla erogazione dei servizi necessari al buon funzionamento del mercato.

In ogni caso i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- I concessionari non possono occupare superfici maggiore o diversa da quella assegnata, né occupare più spazio anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende o gli spazi comuni riservate al passaggio pedonale;
- → Le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a mt.2 e non deve sporgere oltre il confine con altra occupazione di suolo assegnato;
- + le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi altezza minima di cm. 50;
- Ai solo venditori di calzatura, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti è consentita l'esposizione a terra;
- + E' consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purché sostino entro lo spazio delimitato dalle concessioni di posteggio;
- Esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, cd e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato.
- Il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In ogni caso contrario l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti;
- + Il concessionario alla fine del mercato dovrà lasciare il posteggio assegnato perfettamente libero da ogni ingombro e rifiuti.

Art. 6 Ristrutturazione e trasferimento del mercato

Qualora si proceda:

+ ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area del

mercato esistente;

→ al trasferimento dell'intero mercato in altra sede;

La riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

1) anzianità storica di presenza sul mercato

2) anzianità di iscrizione al Registro Imprese.

Tutto ciò, fatte salve le esigenze legate ad una ottimale organizzazione merceologica del mercato al fine di garantire la migliore distribuzione del flusso dei consumatori.

Art. 7. - Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi.

I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 8,00 per il periodo di vigenza dell'ora legale, 8,30 per il restante periodo, sono giornalmente assegnati agli operatori presenti, titolari di autorizzazione di cui all'art. 28, lett. a) - b) del D. Lgs. 114 che vantino il maggior numero di presenze sul mercato.

In caso di parità si farà riferimento all'anzianità di iscrizione nel registro delle imprese.

L'operatore utilmente collocato nella graduatoria di anzianità che si assenti dal mercato senza giustificato motivo per un periodo superiore ai quattro mesi nel corso dell'anno solare, decade da ogni diritto e viene cancellato dalla graduatoria.

Detta graduatoria sarà aggiornata a cadenza annuale e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

Per ragioni di ordine igienico-sanitario le assegnazioni avverranno per settori omogenei secondo i prodotti posti in vendita dallo "spuntista".

Art. 8 - Sospensione della Autorizzazione

In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.

Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 9. - Decadenza e revoca della concessione di posteggio

L'operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato utilizzo in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

La decadenza è altresì prevista in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

La decadenza è automatica, va comunicata tempestivamente all'operatore interessato e comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il Comune può revocare la concessione del posteggio per fondati motivi di pubblico interesse. In tal caso l'operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio che per

dimensioni non sia inferiore a quello revocato e per localizzazione sia conforme alle sue scelte.

Art. 10. - Scambio di posteggio

Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune.

L'istanza a firma congiunta va inoltrata al Responsabile di mercato con dichiarazione di rinuncia - in caso di accoglimento - della concessione posseduta.

Il Comune, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza, provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

Art. 11. - Posteggi isolati

I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree riservate a mercati, fiere o sagre, sono istituiti ed assegnati dal Comune con le medesime procedure e criteri previsti per le aree mercatali mediante un bando pubblico comunale e derogando all'obbligo del preventivo nulla-osta regionale.

Art. 12. – Subingresso

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'.art. 5 del D. Lgs. n. 114.

La domanda di reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione va rivolta al Comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di proprietà legati all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro 4 mesi, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte - fermo restando il diritto degli eredi di continuare l'attività - deve comunicare l'avvenuta reintestazione entro un anno dalla morte del dante causa.

Trascorsi inutilmente tali termini, il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.

Art. 13. - Posteggi riservati ai produttori agricoli

Ai produttori agricoli muniti di regolare autorizzazione di cui alla legge 59/63, sono riservati - di norma ai margini del mercato - n. 1 posteggi dati in concessione per la durata del periodo di stagionalità dei prodotti posti in vendita, ovvero per l'intero anno solare.

I posteggi non utilizzati vengono assegnati in via provvisoria ai produttori agricoli collocati utilmente nella graduatoria di anzianità che concorrono alle operazioni di spunta.

Art.13/bis Localizzazione e caratteristiche dei posteggi fuori mercato

In occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti, sono istituiti i seguenti posteggi fuori mercato:

- → POSTEGGIO N. 1 CIMITERO VIA ROMA

 Ubicazione: piazzale antistante il Cimitero solo per il settore non alimentare;
- → POSTEGGIO N. 2 CIMITERO VIA ROMA

 Ubicazione: piazzale antistante il Cimitero solo per il settore non alimentare;
- → POSTEGGIO N. 3 CIMITERO VIA ROMA

 Ubicazione: piazzale antistante il Cimitero solo per il settore non alimentare;

TITOLO II° COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art.14. - Definizione

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1 - lettera b) - del D. Lgs. n. 114, che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale.

L'autorizzazione abilita altresì l'operatore a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita presso il domicilio dei consumatori nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di una autorizzazione senza che ciò precluda per l'operatore stesso la possibilità di acquisire altre aziende o rami di aziende aventi per oggetto l'esercizio del commercio in forma itinerante.

Art. 15. - Limitazioni

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per motivi di pubblico interesse.

Il Sindaco individua con apposita e motivata ordinanza le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.

Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e non possono comunque prolungarsi oltre un'ora, con l'obbligo di spostarsi di almeno 100 metri dalla precedente sosta.

Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri dall'area mercatale o della fiera.

Art. 16. - Orari

La fascia oraria entro la quale l'operatore è libero di articolare i propri orari di vendita va dalle ore 7,00 alle ore 22,00.

Resta fermo l'obbligo del rispetto della mezza giornata di chiusura infrasettimanale e del riposo festivo, fatta eccezione per il mese di dicembre e le Otto festività determinate dal Comune.

TITOLO IIIº

FIERE

Art. 17. - Determinazione delle aree

Il Comune determina l'ampiezza delle aree destinate alle fiere o sagre, definendo il numero di posteggi, il loro dimensionamento e le eventuali specializzazioni merceologiche.

Art. 18 - Domanda di concessione del posteggio

La domanda di concessione del posteggio deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o presentata al protocollo del Comune al meno 30 giorni prima dello svolgimento della fiera.

Qualora nello stesso Comune siano previste nell'arco dell'anno più fiere o sagre, l'operatore avrà facoltà di presentare un unica domanda a valere per tutte le manifestazioni.

Il Comune potrà, inoltre, scegliere di considerare la domanda con validità pluriennale senza necessità di riproposizione.

Art. 19. - Criteri di assegnazione dei posteggi

Trascorso il termine utile per la presentazione delle domande, il Responsabile dell' ufficio preposto definisce la graduatoria dei partecipanti, seguendo nell'ordine i seguenti criteri:

- Maggior numero di presenze effettive
- Maggior numero di presenze
- Anzianità desunta dal Registro delle Imprese
- Ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'impresa non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.

Art. 20. - Assegnazione provvisoria dei posteggi

L'assegnazione provvisoria dei posteggi che risultino liberi dopo l'apertura della fiera sarà effettuata all'orario stabilito dal responsabile della manifestazione, seguendo la graduatoria di cui all'articolo precedente

TITOLO IV°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21. - Norme igienico – sanitarie

Le caratteristiche delle aree mercatali e degli automezzi attrezzati adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'Ordinanza MIN.SAN. 2.3.2000, oltre che alle nonne dettate dai regolamenti locali d'igiene.

Art. 22. - TOSAP

Il Comune, sentito il parere della commissione per il commercio su aree pubbliche o, laddove non esista, delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, fissa annualmente la misura di applicazione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, commisurandola alla metratura assegnata ed alle ore di effettiva occupazione.

La riscossione avverrà secondo le modalità stabilite dal Comune.

Art. 23. - Pubblicità dei prezzi

I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indistintamente indicare,

in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico. Quando questi siano esposti insieme a prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.

I prodotti sui quali 11 prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente.

Si applicano, inoltre, le disposizioni vigenti relative all'obbligo della indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Art. 24. - Consultazioni delle parti sociali

In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, L.R. n. 15, potrà essere istituita una commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche della quale sono chiamati a

far parte, oltre al Sindaco o suo delegato che la presiede, i rappresentanti del Comune interessato, delle Organizzazioni sindacali delle imprese commerciali su aree pubbliche più rappresentative a livello provinciale, delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

La commissione è obbligatoriamente sentita in relazione alla:

- → programmazione annuale dell'attività mercatale (mercati straordinari, svolgimento anticipato dei mercati, prolungamento degli orari...);
- + determinazione delle aree mercatali ed individuazione del numero dei posteggi;
- → istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione di tutto o parte del mercato;
- → definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e del canone per l'occupazione suolo pubblico;
- predisposizione di regolamento, ordinanze, delibere o altri provvedimenti comunali o regionali riferiti all'attività del commercio su aree pubbliche;

La nomina della commissione viene effettuata con provvedimento del Sindaco.

I componenti dimissionari o deceduti vengono sostituiti su segnalazione dell'associazione che li ha designati, la quale potrà richiedere altresì , con adeguata motivazione, la sostituzione del componente precedentemente segnalato.

In alternativa, sulle questioni sopra indicate, sarà acquisito preventivamente il parere di cui all'art. 10, comma 2, della L.R. n.15/2000.

Art. 25. - Norma generale

In quanto compatibili si applicano alle fiere o sagre tutte le disposizioni già previste per i mercati.

Art. 26. - Sanzioni

Fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. n. 114/1998, chiunque violi le disposizioni del


presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di £. 100.000 (pari ad Euro 51,65).


Art. 27. - Rinvio alle disposizioni di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 114/1998, alla L.R. n. 15/2000, ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

Art. 28. – Abrogazione

Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.





Sviluppo 2: Individuazione posteggi Piazza Marconi



